



AVV. ANDREA GRAZZINI
AVV. ELEONORA CARLI
AVV. ANDREA MAZZONE
AVV. FRANCESCA RUSCICA

DOTT. CESARE INGRANDE
DOTT.SSA TERESA ORIANI

Staff
DOTT.SSA FRANCESCA CURZI
SIG.RA BARBARA INNOCENTI

Firenze, 21 luglio 2026

COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA
Via Francesco Campana, 18
53034 COLLE VAL D'ELSA (SI) posta elettronica: bilancio@comune.collevaldelsa.it
c.a. Responsabile Servizio Economico Finanziario
dott. Alessio Franchini

COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA / FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE TOSCANA INNOVAZIONE
[ns. rif. 1188/2026]

Gentile dottor Franchini,

faccio seguito alla Sua cortese richiesta e riporto di seguito la mia analisi sulla legittimità dell'adesione del Comune di Colle Val d'Elsa alla Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione, che ho valutato sulla base dei documenti che mi ha fornito.

*

1 – L'operazione diretta alla costituzione della Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione

Le società Centro sperimentale del mobile e dell'arredamento S.r.l. è una società a capitale misto pubblico – privato, che ha per scopo il supporto alla innovazione a alla ricerca e sviluppo, per il comparto delle imprese del settore dell'arredamento insediato nel territorio principalmente della Provincia di Siena.

La compagine societaria ha valutato l'ipotesi di trasformare la società in una fondazione di partecipazione, anche al fine di attrarre Pubbliche Amministrazioni,

dopo che il Comune di Poggibonsi (a séguito di alcuni rilievi della Corte dei conti sull'incompatibilità della partecipazione con le finalità pubbliche di rilievo comunale) ha deliberato la dimissione della propria partecipazione.

Da quanto mi viene riferito, l'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2026 ha deliberato l'approvazione della trasformazione della società in "Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione", Fondazione di partecipazione con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2500-*septies* c.c., con espressa volontà di non acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Secondo il progetto di trasformazione la Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione (di seguito, solo: la **Fondazione**) è costituita per iniziativa di alcuni Soci Fondatori privati (Associazione Industriali Arezzo Grosseto e Siena; Confederazione Nazionale Artigiani Siena; Associazione Provinciale Artigianato Siena – Confartigianato; Confapi Siena Grosseto), per operare senza scopo di lucro, con finalità di promozione del comparto del mobile e dell'arredamento.

2 – Il quadro normativo di riferimento

2.1 – Fondazione di partecipazione e normativa pubblicistica

2.1.1 – La fondazione di partecipazione è un modello organizzativo atipico di diritto privato, che si colloca nell'ambito dell'istituto della fondazione, disciplinato dagli artt. 14 ss. c.c. L'elemento di specialità rispetto alla connotazione ordinaria dell'istituto sta nel fatto che l'elemento tipico (un patrimonio destinato ad uno scopo, stabilito dal fondatore) si combina con un elemento personalistico 'dinamico': una struttura aperta all'adesione successiva di nuovi soggetti, pubblici e privati.

La fondazione è espressione organizzativa delle libertà sociali, e può collocarsi tra i cosiddetti corpi intermedi tra Stato e mercato, che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, co. 4, Cost., un preciso presidio rispetto all'intervento pubblico (Corte cost. 28 settembre 2003 n. 300 e n. 301).

Per tali connotati la fondazione di partecipazione può legittimamente realizzare un partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale, fermo restando che lo scopo di utilità sociale si pone come un vincolo operativo invalicabile: la fondazione può svolgere attività economica solo se diretta a soddisfare un interesse generale e in assenza di scopo di lucro; altrimenti, deve essere meramente secondaria e strumentale (Cass. SS.UU 7 luglio 2011, n. 14958; Cons. Stato, A.P., 3 giugno 2011, n. 10).

2.1.2 – La fondazione è ente di diritto privato e, quindi, opera secondo le regole del diritto comune. Non le si applicano, dunque, in linea di massima, le disposizioni del d. lgs. n. 175/2016 (recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" – di seguito anche "TUSPP"), che definisce il proprio perimetro applicativo in relazione alle società (Rivola – Orsetti *Il ricorso alla fondazione di partecipazione per la gestione di servizi pubblici: vantaggi e criticità*, in Public-Utilities, 2023).

Tale connotazione, peraltro, sconta due temperamenti.

In primo luogo, il contatto qualificato con l'Amministrazione Pubblica può comportare che la fondazione di partecipazione, a certi fini e rispetto a certi istituti, venga considerata (al pari di altri enti c.d. 'a geometria variabile') alla stregua di un soggetto pubblico, e così rientrare nell'ambito di applicazione di una determinata normativa di stampo pubblicistico (generalmente destinata ad amministrazioni pubbliche e/o agli organismi dalle medesime partecipate)

In particolare, una fondazione pubblica può presentare i connotati dell'organismo di diritto pubblico e, per tale via, essere assoggetta alle regole applicabili a tale tipo di qualificazione (principalmente: le regole di evidenza pubblica), ferma restando l'applicazione delle regole del diritto comune per tutti gli ambiti non correlati all'elemento funzionale dell'organismo di diritto pubblico (Tar Emilia – Romagna – Parma, 28 novembre 2023, n. 345).

Tale connotazione ricorre quando l'ente, indipendentemente dalla forma privata, presenti cumulativamente i tre elementi costitutivi dell'organismo di diritto pubblico: quello personalistico (la capacità giuridica), quello della dominanza pubblica (finanziamento maggioritario o controllo dello Stato, dalle autorità regionali o locali o di altri organismi di diritto pubblico) e quello c.d. teleologico: l'istituzione specifica per esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale.

Dato che il quesito non concerne il regime giuridico applicabile alla **Fondazione**, il presente parere prescinde dall'esame di questo profilo (per approfondimenti e bibliografia sia consentito rinviare a A. Grazzini, *Contratti pubblici e profilo soggettivo - Sezione A - Stazioni appaltanti ed enti concedenti*, in Pappano – Giani – Grazzini, *Diritto dei contratti pubblici*, Pacini, 2025).

In secondo luogo, e indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti identificativi dell'organismo di diritto pubblico, le c.d. fondazioni 'pubbliche' (o a partecipazione pubblica), pur essendo enti di diritto privato, sono frequentemente assoggettate, per via interpretativa o per espressa previsione, a un complesso di norme di diritto pubblico.

Tale attrazione nell'orbita pubblicistica si verifica in presenza di un 'contatto qualificato' con la pubblica amministrazione, tipicamente un controllo o un finanziamento pubblico dominante. Sebbene la disciplina non sia organica, la giurisprudenza amministrativa e contabile ha esteso a tali enti, in quanto strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, numerosi principi e vincoli propri del settore pubblico.

Tra i principali si annoverano, a titolo esemplificativo: a) l'obbligo per l'ente pubblico di mantenere un'influenza dominante (funzioni di indirizzo e controllo, talvolta assimilate al c.d. 'controllo analogo'); b) il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per il reclutamento del personale; c) l'applicazione degli obblighi di

trasparenza (d.lgs. 33/2013) e di prevenzione della corruzione (l. 190/2012); d) l'estensione dei limiti ai compensi degli amministratori e dei divieti di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza, mutuati dalla disciplina delle società a controllo pubblico; e) il divieto per l'ente pubblico di effettuare contribuzioni a copertura delle perdite di gestione, in ossequio al principio di autosufficienza patrimoniale della fondazione; f) la sottoposizione al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria e la conseguente responsabilità erariale degli amministratori per l'impiego di risorse pubbliche.

2.2 – Le condizioni di legittimità della partecipazione di una Pubblica Amministrazione in una fondazione

2.2.1 – La circostanza che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016), come osservato nel par. precedente, non si applichi alle fondazioni e, più in generale, agli organismi partecipati che non abbiano natura societaria, non implica che l'adesione a un tale tipo di organismi sia svincolata da criteri di legittimità.

Come noto, infatti, l'art. 8 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), nel ribadire che alle pubbliche amministrazioni è riconosciuta una generale capacità negoziale (del resto, già pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza: Cass., SS.UU., 12 maggio 2008, n. 11656.), aggiunge che esse sono dotate di autonomia contrattuale *“nel perseguire le proprie finalità istituzionali”*.

Perciò, un'Amministrazione Pubblica può promuoverne la costituzione di una fondazione o determinarsi alla relativa partecipazione, in quanto tale costituzione e/o partecipazione risulti funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'amministrazione procedente: trattasi, infatti, di *“una scelta organizzativa afferente al perseguimento dell'interesse pubblico”* (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 3 giugno 2011, n. 10).

Il ricorso a una fondazione da parte di un'Amministrazione Pubblica deve, quindi, poggiare su solide giustificazioni circa l'idoneità di tale forma organizzativa al perseguimento dei fini istituzionali di volta in volta considerati: elementi che la medesima Amministrazione dovrà aver cura di dettagliare nell'ambito del generale obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.2.2 - Anche la giurisprudenza della Corte dei conti si va consolidando nel senso che, anche quando l'art. 5 TUSPP non sia direttamente applicabile, i principi relativi alla coerenza con le finalità istituzionali, alla sostenibilità economica e alla motivazione dell'atto costitutivo devono comunque orientare la decisione della Pubblica Amministrazione che scelga di costituire o partecipare a una fondazione. Ciò perché il TUSPP, pur riferendosi alle sole società, esprime limiti e divieti funzionali alla tutela degli equilibri di bilancio e, dunque, alla sana gestione finanziaria dell'ente, che hanno una valenza generale (Corte conti, Sez. contr. Veneto, 8 luglio 2026, n. 127; id. n. 82/2026/PASP; Corte conti, Sez. contr. l'Emilia-Romagna, 30 settembre 2024

n. 85/24; id. SS.RR. controllo, Relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), deliberazione n. 10/2024).

Pertanto la partecipazione di un ente locale a una fondazione di partecipazione richiede la compresenza di alcuni presupposti, tra i quali la giurisprudenza ora richiamata annovera: (i) la coerenza con le funzioni istituzionali assegnate agli enti locali; (ii) una motivazione analitica del provvedimento deliberativo, con riferimento alla necessità e opportunità dell'operazione, evidenziando le ragioni di interesse pubblico, la coerenza con le finalità istituzionali, la sostenibilità finanziaria e le ragioni della scelta rispetto ad altri moduli organizzativi disponibili; (iii) un presidio di controllo sulla *governance*, onde assicurare la coerenza dell'attività con gli interessi pubblici.

2.3 – Le condizioni di legittimità della trasformazione di una società commerciale in fondazione

2.3.1 – L'ordinamento giuridico ammette la trasformazione di una società di capitali in una fondazione, ai sensi dell'art. 2500-*septies* del codice civile. Tuttavia, quando la società oggetto di trasformazione è partecipata da un'amministrazione pubblica, l'operazione presenta un vaglio di legittimità specifico.

2.3.2 – Un primo profilo di attenzione risiede nel rischio che la trasformazione sia utilizzata come strumento per eludere norme imperative di diritto pubblico, in particolare i vincoli imposti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016, "TUSP"), al cui ambito di applicazione le fondazioni sono sottratte.

Ad esempio, qualora una partecipazione societaria debba essere dismessa in esecuzione di un piano di razionalizzazione, la trasformazione in fondazione potrebbe essere interpretata come un tentativo di sottrarsi a tale obbligo.

Un secondo profilo di attenzione si correla al principio sotteso all'art. 2500-*octies* c.c., che vieta la trasformazione in società di capitali di associazioni o fondazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici, al fine di evitare che risorse destinate a finalità ideali vengano distratte verso scopi lucrativi. In senso inverso, nella trasformazione da società partecipata a fondazione, tale principio impone di garantire che il valore pubblico conferito nella società non venga disperso o sottratto al perseguimento di un interesse generale.

Di conseguenza, la legittimità dell'operazione di trasformazione è subordinata a una duplice condizione. In primo luogo, l'Amministrazione Pubblica deve fornire una motivazione analitica che dimostri come il modello fondazionale sia più idoneo di quello societario a perseguire le finalità istituzionali dell'ente e che la trasformazione non abbia finalità elusive. In secondo luogo, è necessario accertare che l'assetto della nuova fondazione offra garanzie adeguate alla tutela dell'interesse pubblico.

3 – I rilievi già espressi dalla Corte dei conti Toscana

3.1 - La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, ha già avuto occasione di esprimere alcuni rilievi, con riferimento alla partecipazione del Comune di Poggibonsi nel Centro Sperimentale del Mobile e dell'Arredamento S.r.l., società consortile nella quale il Comune deteneva una quota del 18,36%.

3.2 – I rilievi della Corte dei conti sono, essenzialmente, di tre ordini

In primo luogo, la Corte dei conti ha rilevato che le attività del Centro Sperimentale del Mobile (servizi alle imprese nei settori dell'innovazione, promozione, cooperazione internazionale, formazione) *“appaiono non essere strettamente indispensabili per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente, come richiesto dall'art. 4, comma 1 TUSP (cd. 'vincolo di scopo'), essendo volte esclusivamente all'erogazione di servizi specifici e puntuali a favore delle imprese, che ne traggono vantaggio”* (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana., deliberazione del 30 gennaio 2025, n. 18).

In secondo luogo, la Corte ha evidenziato che la circostanza che il capitale societario sia a maggioranza privato e che gli altri soci siano le Associazioni di industriali e dell'artigianato di Arezzo Grosseto e Siena ed altre società operanti nei settori del commercio e dell'artigianato *“rende evidente che la società persegue fini imprenditoriali che non coincidono con quelli del Comune di Poggibonsi”* (*ibidem*).

Infine, il Giudice contabile ha espressamente escluso che l'assenza del vincolo di scopo potesse essere superata qualificando le attività in termini di *“servizio di interesse generale”* a favore della collettività, ritenendo che tale qualificazione *“non pare corretta”*.

La conseguenza operativa di tale pronunciamento è stata la conferma della dismissione della partecipazione, già deliberata dall'ente a partire dal Piano 2021, con rilievo di ritardo nella sua attuazione.

4 – Valutazione

4.1 – Si deve, preliminarmente, evidenziare che la **Fondazione** risulta (secondo quanto mi viene riferito) costituita dai medesimi soggetti privati (Associazione Industriali AGS, CNA Siena, Confartigianato Siena, Confapi Siena Grosseto) che compongono la compagine societaria maggioritaria (81,64%) del Centro Sperimentale del Mobile e dell'Arredamento S.r.l., soggetto rispetto al quale la Corte dei conti ha rilevato la violazione del vincolo di scopo ex art. 4 TUSP e ha raccomandato la dismissione della partecipazione del Comune di Poggibonsi.

Le due realtà condividono, poi, la medesima sede e un ambito di attività largamente sovrapponibile.

Questi elementi inducono a ponderare il rischio che la **Fondazione** sia considerata un 'successore funzionale' del Centro Sperimentale del Mobile (costituito

nella forma della fondazione di partecipazione anziché nella forma societaria), sollevando un problema di elusione della disciplina e dei principi affermati dalla Corte dei conti.

Per mitigare tale rischio occorre incentrare l'analisi su due profili: (i) da un lato, verificare se siano concretamente riscontrati i presupposti di legittimità per l'adesione di un ente locale a una fondazione di partecipazione (su cui v. *supra*, par. 2.2); (ii) dall'altro lato, che la costituzione della **Fondazione** risponda a un più efficace perseguimento di interessi pubblici generali, e non sia la mera 'riedizione' del medesimo soggetto in forma diversa (v. *supra* par. 2.3).

4.2 – Con riferimento al primo profilo di valutazione (rispetto dei criteri di legittimità dell'adesione di un ente locale), l'assetto statutario desumibile dalla bozza di statuto evidenzia tre elementi da valutare.

4.2.1 – Un primo elemento da valutare risiede negli scopi della **Fondazione**, che sono distintamente dettagliati nell'art. 2 dello statuto. L'elencazione ivi riportata non individua come finalità principale un'attività di diretta strumentalità a imprese private, bensì collega sistematicamente il sostegno al sistema produttivo ad interessi collettivi.

Già il primo periodo del comma, infatti, afferma che la **Fondazione** svolge attività conoscitive, di ricerca e promozione; favorisce innovazione, internazionalizzazione e cooperazione; ha come finalità principale il sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale sostenibile; promuove la cooperazione tra imprese, enti pubblici e soggetti privati. Tali finalità esprimono chiaramente che gli scopi statutari non sono orientati alla distribuzione di utili o alla tutela di interessi meramente privatistici delle imprese, bensì si proiettano verso la promozione di un interesse collettivo.

Le singole attività (elencate ai punti da 1.1 a 1.7 dell'art. 2 dello statuto) che la **Fondazione** è chiamata a svolgere confermano la conclusione ora raggiunta, essendo certamente connotate da una finalità di interesse generale, con particolare riferimento alla innovazione; alla promozione economica tramite *“iniziative di valorizzazione del sistema economico locale e nazionale”* e il sostegno all'internazionalizzazione; alla cooperazione internazionale, anche tramite forme di collaborazione con enti pubblici o il coinvolgimento delle amministrazioni locali nella progettazione di iniziative; alla sinergia con enti di ricerca pubblici; alla realizzazione di progetti di interesse pubblico-privato rivolti – tra l'altro – alla inclusione sociale, alla educazione ambientale, al coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche.

Il secondo comma del medesimo articolo precisa che tutta l'attività è finalizzata alla crescita imprenditoriale attraverso innovazione tecnologica, organizzativa e culturale. Anche questa disposizione non esprime una finalità di sostegno a interessi privati specifici (di una singola impresa), ma orienta lo scopo statutario alla crescita complessiva del tessuto imprenditoriale locale, cioè a una funzione (tradizionalmente

considerata pubblica) di sviluppo economico territoriale.

La connotazione pubblicistica degli scopi generali della **Fondazione** e delle attività statutariamente previste è ragione sufficiente per considerare superati i rilievi della Corte dei conti della Toscana, incentrati sull'osservazione secondo cui le attività del Centro Sperimentale del Mobile erano *“volte esclusivamente all'erogazione di servizi specifici e puntuali a favore delle imprese, che ne traggono vantaggio”*.

Potrebbe, peraltro, essere ritenuto opportuno rafforzare ulteriormente la connotazione pubblicistica inserendo nel primo comma dell'art. 2 una formula del seguente tenore: *“La Fondazione opera per il perseguimento di finalità di interesse generale e di utilità sociale, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, dell'innovazione, della cooperazione tra soggetti pubblici e privati e del rafforzamento della competitività del sistema economico territoriale”*.

Una clausola di questo tipo renderebbe ancora più evidente che la promozione delle imprese rappresenta lo strumento attraverso cui perseguire un interesse pubblico più ampio, e non il fine diretto della Fondazione.

4.2.2 – Il secondo elemento sensibile concerne l'influenza sulla *governance*.

Ai sensi dell'art. 8, l'organo di governo della **Fondazione**, cui competono le decisioni strategiche fondamentali è composto da un numero di membri da 3 a 11, dei quali *“la maggioranza è, in ogni caso, designata dai Soci Fondatori”*.

L'art. 9, comma 1, dello statuto prevede che *“gli enti pubblici soci hanno facoltà di proporre all'Organo di Indirizzo la nomina di un candidato per ciascuna categoria di ente; l'Organo di Indirizzo decide sulla nomina in piena autonomia”*.

Vero è che la facoltà di proposta non equivale ad un diritto di designazione: l'ente pubblico non ha garanzia di vedere nominato il proprio candidato nel Consiglio di Amministrazione. Peraltro, mi viene riferito che se il Comune di Colle Val d'Elsa aderirà alla **Fondazione**, sarà qualificato alla stregua di socio Fondatore. Perciò l'Amministrazione comunale siederà nell'Organo di Indirizzo.

Tale partecipazione non è, *di per sé*, idonea ad esprimere un'influenza dominante. Peraltro, dato che la **Fondazione** non è organismo di diritto pubblico o ente strumentale del Comune (cfr. *supra* par. 2.1.2), non si richiede una relazione di controllo (né monistico, né congiunto) sulla stessa (peraltro, incompatibile con la natura delle fondazioni di partecipazione, nelle quali – stante la pluralità estesa di enti partecipanti – è inconfigurabile l'ipotesi del controllo monistico: vuoi del fondatore, vuoi dei soci partecipanti).

Inoltre la qualifica di socio fondatore riconosciuta al Comune di Colle Val d'Elsa consentirà a quest'ultimo di esercitare un idoneo presidio sulla *governance* dell'Ente, potendo partecipare sia alla formazione delle scelte strategiche della

Fondazione, sia alla nomina del Consiglio di Amministrazione. Tale presidio, infatti, consentirà all'Amministrazione comunale l'esercizio di diritti partecipativi (diritto di intervento; consenso informato) e di controllo (vigilanza sul Consiglio di Amministrazione), che potranno assicurare che le attività concretamente esercitate si mantengano coerenti con l'interesse pubblico.

4.2.3 – In terzo luogo, la bozza di statuto prevede, tra le entrate, *“contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici o privati?”* (art. 15, comma 1, lett. b), senza tuttavia disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità di tali apporti pubblici. In particolare, non è prevista alcuna clausola che vieti contributi pubblici destinati al ripiano delle perdite o che subordini gli apporti comunali alla stipula di specifiche convenzioni di servizio.

La Corte dei conti ha affermato con chiarezza che l'ipotesi di una *“contribuzione 'a regime' occorrente per colmare le perdite a cui la fondazione vada incontro e garantirne l'equilibrio economico-finanziario, altrimenti non salvaguardabile, non si concilia... con l'istituto attivato dall'ente”*, traducendosi sostanzialmente in un illegittimo finanziamento a imprese private (Corte conti, Sez. Auton., del. n. 10/2024; Corte conti, Sez. contr. Veneto, del. n. 130/2020).

Mi viene, peraltro, riferito ch(i) negli ultimi cinque anni alla società Centro del Mobile ha chiuso i bilanci in utile; (ii) nel medesimo periodo ha costantemente incrementato il patrimonio netto; (iii) tali risultati sono stati ottenuti sulla base del valore della produzione e senza richiedere quote e o contributi annuali di qualsiasi genere ai soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Mi viene, altresì, mostrata la nota 2 luglio 2026 del Presidente del Consiglio di Amministrazione della **Fondazione**, nella quale si precisa che (come da accordi assunti dal Comune di Colle Val d'Elsa in vista della propria adesione) la partecipazione finanziaria comunale sarà limitata la sola quota di partecipazione, per un importo di € 1.000,00, senza ulteriori richieste di esborsi.

Questo elemento non può dirsi ‘cristallizzato’, dato che non è indicato nello statuto, ma, letto in combinato con il dato storico sulla redditività del ‘predecessore’ della **Fondazione**, appare tranquillizzante sulla ragionevole assenza di rischi patrimoniali derivanti dall'adesione dell'Amministrazione Comunale alla **Fondazione**.

4.3 – Con riferimento al secondo profilo di valutazione (effettività della trasformazione), si possono evidenziare i seguenti elementi (desumibili dalla bozza di statuto): l'assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione di utili (art. 1, comma 2); lo scopo sociale orientato a finalità di interesse pubblico correlate allo sviluppo economico e sociale del territorio (art. 2).

I predetti elementi costitutivi indicano che la **Fondazione** si colloca nel solo del principio di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell'art. 118 Cost.: l'ente non svolge un'attività economica orientata al profitto, ma esprime un'iniziativa ispirata a esigenze

pubblicistiche.

Riguardati complessivamente, tali elementi appaiono sufficienti ad escludere che la **Fondazione** abbia mantenuto un'impostazione privatistica, correlata alla pregressa forma di società commerciale, potendosi – parimenti – escludere che la trasformazione da società in fondazione sia solo apparente, e che dunque la **Fondazione** mantenga finalità già ritenute non coerenti con l'interesse pubblico.

5 – Conclusioni

In conclusione e riassumendo, l'analisi della bozza di statuto della trasformanda Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione (condotto con particolare riferimento ai punti maggiormente sensibili) rivela la presenza di elementi sostanziali (personalità giuridica, assenza di scopo di lucro, divieto di distribuzione degli utili, finalità ampiamente pubblicistiche, presidio di controllo sulla *governance*, assenza di rischio finanziario conseguente alla partecipazione) che superano il vaglio della legittimità dell'adesione per una Pubblica Amministrazione (fatto salvo il suggerimento esposto nel par. 4.2.2 del presente parere).

I medesimi elementi escludono, altresì, ragionevolmente, che la **Fondazione** risulti un successore funzionale *tal quale* della società Centro Sperimentale del Mobile: essa, infatti, presenta una veste obbiettivamente pubblicistica, e non si limita a riproporre le medesime attività e la medesima composizione soggettiva che la Magistratura contabile aveva ritenuto inidonee a giustificare la partecipazione pubblica.

*

Resto a disposizione per ogni eventuale necessità di ulteriore approfondimento e invio i miei più cordiali saluti.

Avv. Andrea Grazzini

